

## ACCORDO QUADRO

### FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, PER IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE E DEL REDDITO DEL PERSONALE DEL CREDITO

Il giorno 8 luglio 2011, in Roma

tra

- l'Associazione Bancaria Italiana (ABI)

e

- Dircredito-FD
- Fabi
- Fiba-Cisl
- Fisac-Cgil
- Sinfub
- Ugl Credito
- Uilca

Premesso che:

In ragione dei processi di riorganizzazione, di riconversione e di riposizionamento strategico che hanno fin ad oggi interessato il sistema bancario, le Parti hanno definito nelle more di una più complessiva riforma del sistema di ammortizzatori sociali, sulla base del Protocollo del 4 giugno 1997, il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale;

detto Fondo di solidarietà, Istituito con il DM 28 aprile 2000, n. 158, e successive modificazioni e integrazioni, al fine di individuare politiche attive di sostegno al reddito, ha consentito in questi anni di fronteggiare tensioni occupazionali nell'ambito del sistema mitigando le ricadute sociali e senza oneri per la collettività;

ABI

DIRCREDITO-FD

FABI

FIBA-CISL

FISAC-CGIL

SINFUB

UGL CREDITO

UILCA

peraltro, successivamente, con verbale del 24 gennaio 2001, le Parti hanno convenuto sulla facoltà di utilizzare, con accordo aziendale e in presenza di specifiche circostanze, le prestazioni straordinarie del Fondo anche nel caso di richiesta di accesso volontario, evitando il ricorso a licenziamenti collettivi;

gli sviluppi normativi e regolamentari tempo per tempo intervenuti hanno tuttavia progressivamente comportato significative variazioni sia in ordine ai criteri di utilizzo del Fondo, sia riguardo agli oneri in capo alle Aziende interessate;

le Parti hanno condiviso, anche realizzando iniziative congiunte nei confronti dei Ministeri competenti, l'intervenuta onerosità delle misure previste dal regolamento del Fondo e la esigenza di rilanciare e accrescere l'efficacia del Fondo stesso valorizzandone gli aspetti più qualificanti, al fine di promuovere la stabilità sociale del settore;

a tal fine hanno avviato un confronto sulla riforma del Fondo di solidarietà nella prospettiva di riordinare la relativa disciplina e di ricondurre la stessa ad un assetto più adeguato alle attuali necessità del settore anche condividendo l'esigenza di un miglior ricorso alle misure preventive di riduzione delle tensioni occupazionali definite dalla c.d. parte ordinaria del Fondo e dal contratto collettivo nazionale (in particolare art. 18 del ccnl 8 dicembre 2007) nonché l'obiettivo di ricercare soluzioni idonee a ridurre gli oneri connessi alle relative prestazioni del Fondo;

in questo scenario le Parti, nel valorizzare l'architettura storica del Fondo e nel riconfermare la disciplina di cui al D.M. n. 158 del 2000, intendono adeguare i contenuti di cui al richiamato D.M. alle mutate condizioni tecniche, organizzative e produttive che caratterizzano l'intero sistema nell'attuale contesto, superando così le rispettive posizioni di cui alle lettere del 7 aprile e del 18 e 22 aprile 2011;

la premessa è parte integrante del presente accordo.

Tutto ciò premesso, si conviene, in particolare, quanto segue:

1. Il Fondo assume la seguente denominazione: "Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito";
2. le Parti nel confermare e ribadire, in particolare, le previsioni di cui agli artt. 7 e 8 del D.M. n. 158 del 2000, si impegnano a valorizzare la possibilità che il ricorso alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà, avvenga, ove ne sussistano i presupposti, sulla base di un accordo tra le parti aziendali o di gruppo stipulato nell'ambito delle

ABI

DIRCREDITO/FD   FABI   FIBA-CISL   FISAC-CGIL   SINFUB   UGL CREDITO   UILCA

procedure contrattuali che riguardano i processi che determinano tensioni occupazionali.

A tal fine le parti aziendali o di gruppo, ferme le previsioni di cui al D.M. n. 158 del 2000, possono pervenire ad un accordo, come fattispecie distinta del medesimo senza ricorrere alle procedure di cui alla legge 223/91, che definisca, anche nell'ambito di piani di incentivazioni all'esodo, le modalità di esodo volontario rivolto a tutto il personale dipendente in possesso dei requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo;

3. nei confronti dei lavoratori il cui trattamento pensionistico è integralmente calcolato con il sistema retributivo, l'assegno straordinario netto è ridotto del:
  - 8% qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000,00 euro;
  - 11% qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia superiore a 38.000,00 euro;
4. gli assegni straordinari saranno erogati dal Fondo per il periodo massimo di 60 mesi antecedente la effettiva decorrenza dei trattamenti pensionistici (ivi comprese le c.d. finestre);
5. di disciplinare nell'ambito della normativa del Fondo di solidarietà il ricorso ai contratti di solidarietà cc.dd. "difensivi" ed "espansivi".

Nell'intento comune di favorire l'adozione di strumenti atti a prevenire - anche nell'ambito di processi di riqualificazione, riconversione e riposizionamento professionale - le tensioni occupazionali, le Parti potranno ricorrere a contratti di solidarietà difensivi, fino al 50% dell'orario contrattuale, di durata fino a 24 mesi, elevabili a 36 con ulteriore accordo tra le Parti.

A tal fine, verranno apportate le conseguenti modifiche al D.M. n. 158 del 2000, con l'intento di assicurare ai lavoratori una copertura economica complessiva sino all'80% della retribuzione lorda non percepita a seguito della minor prestazione, secondo i criteri stabiliti dal citato D.M., mirando ad una opportuna combinazione tra i trattamenti di integrazione salariale spettanti a norma di legge e quelli erogati dal Fondo di solidarietà.

In considerazione di quanto sopra ABI inviterà le Associate a rinunciare, nell'ambito degli accordi di cui all'art. 7 del D.M. n. 158 del 2000, alla quota di contributo pubblico spettante per legge all'azienda devolvendola a favore dei lavoratori interessati.

Pertanto, anche al fine di favorire l'occupazione stabile di giovani, le Parti potranno ricorrere ai contratti di solidarietà c.d. espansivi della durata

ABI

DIRCREDITO-FO    FABI    FIBA-CISL    FISAC-CGIL    SINFUB    UGL/CRÉDITO    UIICA

massima di 48 mesi, facendo, in tal caso, riferimento alla volontarietà dei lavoratori.

Le Parti si danno altresì atto che l'accesso alle prestazioni straordinarie che segua un periodo di riduzione di orario o di sospensione dell'attività di lavoro dovrà avvenire con modalità tali da evitare al lavoratore penalizzazioni per quanto attiene alla contribuzione correlata;

6. di istituire entro il 1° settembre 2011, con termine dei lavori entro il 31 gennaio 2012, un'apposita Commissione paritetica di studio composta, per parte Sindacale, da due componenti per ciascuna Organizzazione sindacale firmataria del presente accordo:

- a) per approfondire i profili tra le prestazioni straordinarie del Fondo e altri strumenti di sostegno previsti dalla legislazione tempo per tempo vigente e/o dalla contrattazione collettiva;
- b) verificare gli effetti derivanti dall'applicazione del sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici c.d. "misto" sulla determinazione dell'assegno straordinario erogato dal Fondo di solidarietà per i lavoratori la cui ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000 euro;
- c) verificare la possibilità di individuare una clausola perequativa, ai fini della determinazione dell'assegno straordinario, per i lavoratori con retribuzione annua lorda immediatamente superiore a euro 38.000 ed il cui trattamento pensionistico sia integralmente calcolato con il sistema retributivo;

nell'occasione verrà valutata la possibilità di introdurre sistemi di incontro tra domanda e offerta di lavoro riferite al personale collocato nella c.d. sezione emergenziale del Fondo;

7. di apportare al citato D.M. n. 158 del 2000 le modifiche e/o integrazioni di cui al testo allegato. Conseguentemente le Parti si attiveranno per richiedere ai competenti Dicasteri di emanare, con la massima tempestività, le conseguenti modifiche regolamentari.

Il presente accordo, ivi compresa la premessa, è unitario e inscindibile in ogni sua parte e decorre dalla data odierna.

ALLEGATO

7-4-6a

ABI

DIRCREDITO-FD   FABI   FIBA-CISL   FISAC-CGIL   SINFUB   UGL CREDITO   UNICA

**FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LA RICONVERSIONE E  
RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, PER IL  
SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE E DEL REDDITO DEL  
PERSONALE DEL CREDITO**

**MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO**

The bottom of the page contains several handwritten signatures in black ink. There are approximately seven distinct signatures, some of which are quite stylized and overlapping. The signatures are located in the lower half of the page, below the main text.

Il primo comma dell'art. 1 (Costituzione del Fondo ) del D.M. n. 158 del 2000, è sostituito dal seguente:

1. È istituito presso l'INPS il «**Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito**».

Il terzo comma dell'art. 5 (Prestazioni) del D.M. n. 158 del 2000, è sostituito dal seguente:

3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi nell'ambito del periodo di cui al comma 2, su richiesta del datore di lavoro e fino alla ~~maturazione del diritto a~~ **decorrenza della** pensione di anzianità o vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (**ivi comprese le c.d. finestre**), a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

L'art. 10 (Prestazioni: criteri e misure) del D.M. n. 158 del 2000, è sostituito dal seguente<sup>1</sup>:

1. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 1), il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali o comunitari.

~~2. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2), il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili.~~

~~3.~~ **2. L'erogazione del predetto assegno è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore**

<sup>1</sup> Le modifiche sono state apportate rispetto al testo dell'art. 10 del D.M. n. 158 del 2000 così come risultante dalle modifiche introdotte dal D.M. 26 aprile 2010, n. 51635.

di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.

4. **3.** Nei casi di **riduzione di orario o** sospensione temporanea dell'attività di lavoro, **su base giornaliera, settimanale o mensile, di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 2) – al di fuori dei casi di cui al comma 4 – il Fondo eroga ai lavoratori interessati un ~~l'~~ assegno ordinario per il sostegno del reddito** – ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente – calcolato nella misura del 60 per cento della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per ~~le giornate non lavorate~~ **i periodi non lavorati**, con un massimale pari ad un importo di: € 1.078 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è inferiore a € 1.984; di € 1.242 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è compresa tra € 1.984 e € 3.137 e di € 1.569 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è superiore a detto ultimo limite. **Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 1° gennaio 2012, gli importi di cui al presente comma e quelli di cui all'art. 11bis, comma 3 sono aumentati con i criteri e nelle misure in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria.**

5. **4.** ~~Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con un massimale pari ad un importo corrispondente alla paga oraria, per ogni ora di riduzione, calcolata sulla base del massimale dell'assegno ordinario che sarebbe spettato nelle ipotesi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro. Nei casi di riduzioni di orario o sospensione temporanea dell'attività di lavoro su base giornaliera, settimanale o mensile, di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 2) – con il ricorso alle procedure di legge – al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 5, del d.l. 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge dalla l. n. 236 del 1993. Ad integrazione di quanto spettante in base alle norme di legge richiamate nel presente comma, il Fondo corrisponde al lavoratore un assegno ordinario il cui importo, nei limiti dei massimali di cui al comma che precede, è calcolato nella misura del 30% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al medesimo per i periodi non lavorati. In mancanza o al venir meno del contributo di cui alla predetta norma di legge, il Fondo corrisponde al lavoratore un assegno ordinario secondo i criteri e le misure di cui al comma 3.~~

6. **5.** ~~Per l'accesso alle prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2), Le riduzioni dell'orario di lavoro o le sospensioni temporanee dell'attività lavorativa di cui al comma che precedono non possono essere superiori complessivamente a diciotto ventiquattro mesi pro capite nell'arco di vigenza del Fondo. , di cui non più di sei mesi~~

~~nell'arco del primo triennio, di ulteriori sei mesi nell'arco del secondo triennio, e ulteriori sei mesi nel periodo residuo. Gli accordi aziendali possono prevedere ulteriori periodi di riduzioni di orario o sospensione temporanea dell'attività di lavoro fino ad un massimo complessivo di 36 mesi pro capite nell'arco di vigenza del Fondo.~~

~~7. 6.~~ La retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dell'assegno ordinario **dei trattamenti** e della paga oraria di cui al comma ~~1~~ **al presente articolo**, è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata.

~~8. 7.~~ Per i lavoratori a tempo parziale l'importo dell'assegno ordinario viene determinato **gli importi di cui sopra vengono determinati** proporzionando gli stessi alla minore durata della prestazione lavorativa.

**8. Nei casi di riduzioni stabili di orario di lavoro, attuate con la volontarietà dei lavoratori interessati, per un massimo di quarantotto mesi pro capite con riduzione proporzionale della retribuzione e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale al fine di incrementare gli organici, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge dalla l. n. 863 del 1984.**

9. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari:

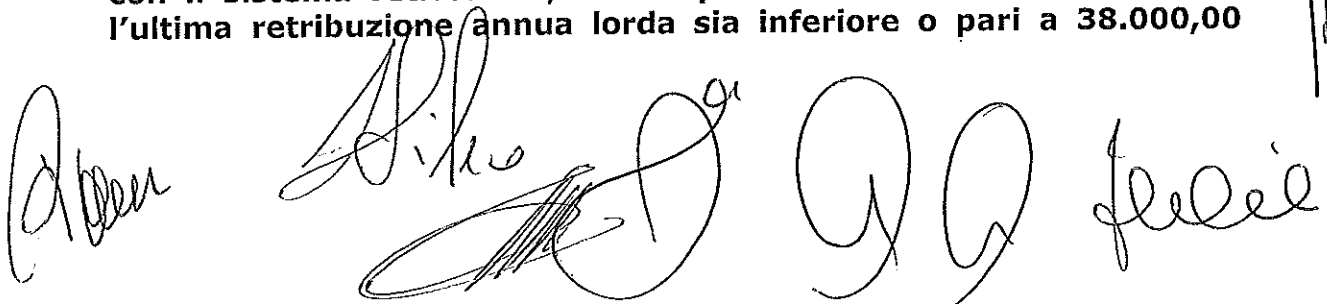
a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianità prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:

1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità. **Nei confronti dei lavoratori il cui trattamento pensionistico è integralmente calcolato con il sistema retributivo, tale importo è ridotto dell'8% qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000,00 euro, ovvero dell'11% qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia superiore a 38.000,00 euro;**

2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella di anzianità, alla somma dei seguenti importi:

1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia. **Nei confronti dei lavoratori il cui trattamento pensionistico è integralmente calcolato con il sistema retributivo, tale importo è ridotto dell'8% qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000,00**



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and several initials on the right.



euro, ovvero dell'11% qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia superiore a 38.000,00 euro;

2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

**9 bis. Ai fini della riduzione di cui al comma 9, lettera a), punto 1) e lettera b), punto 1), la retribuzione annua lorda è determinata sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato secondo i criteri di cui al comma 6.**

10. Nei casi di cui al comma 9, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianità o vecchiaia; l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione **(ivi comprese le c.d. finestre), fermo il limite massimo di cui all'art. 5, comma 3.**

11. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attività di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2), **ivi compresi i casi di cui al comma 8 del presente articolo**, e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età o anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia, è versata a carico del Fondo, **salvo i casi in cui la contribuzione è prevista per legge a carico dell'Inps**, ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.

12. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma 7 6.

13. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.

14. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva, nonché, in particolare per i lavoratori cui si applica il contratto collettivo Acri, ad eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all'anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o soppressione o trasformazione di servizi o uffici.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a signature that appears to be 'A. Dam', followed by a large, stylized signature, then a signature that looks like 'S. G.', followed by a signature that looks like 'M. G.', and finally a signature that looks like 'F. G.'. There are also some smaller initials and marks scattered around these signatures.

15. Nei casi in cui l'importo dell'indennità di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore, sempreché abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati una indennità una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.

16. In mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade da entrambi i benefici.

L'art. 12 (Trasferimento di rapporti attivi e passivi) del D.M. n. 158 del 2000, è sostituito dal seguente:

1. Entro tre mesi dall'istituzione del Fondo, la gestione dei rapporti attivi e passivi derivanti dall'applicazione di accordi stipulati ai sensi dell'art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è trasferita, secondo le modalità concordate tra le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998, al **«Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito»**, il quale assume in carico le residue prestazioni previste dagli accordi medesimi, provvedendo a riscuoterne, a cadenza mensile, anticipatamente l'importo dai datori di lavoro obbligati.

L'art. 14 (Scadenza) del D.M. n. 158 del 2000, è sostituito dal seguente:

1. Il **«Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito»**, disciplinato dal presente regolamento, scade alla data del 30 giugno 2020 ed è liquidato secondo la procedura prevista dall'art. 6, commi 7, 8, 9 e 10.

7-5-6a

The bottom of the page features several handwritten signatures and stamps. On the left, there is a signature that appears to be 'A. Carr'. In the center, there is a large, stylized signature that looks like 'A. Carr' or 'A. Carr'. To the right of this, there is a signature that looks like 'G. Carr'. Further right, there is a signature that looks like 'G. Carr'. On the far right, there is a signature that looks like 'G. Carr'. There are also some stamps and markings, including a circular stamp with the word 'Fondo' and some other illegible markings.